

*Finisce davanti al giudice di secondo grado la lite tra Inpdap e sindacati sui tempi di ricorso*

# Pensioni, è guerra sul ricalcolo

## In ballo gli assegni di chi ha maturato 40 anni di contributi

DI NICOLA MONDELLI

**L** dipendente pubblico, ivi compreso quello scolastico, cessato dal servizio prima del 13 giugno 2008 con una anzianità contributiva superiore a 40 anni, non ha diritto a vedersi ricalcolare la pensione secondo le modalità di calcolo indicate dall'Inpdap con la nota operativa n. 26 del 13 giugno 2008, se la richiesta in tale senso venga presentata oltre il termine di tre anni dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico definitivo. Lo ha ribadito, nei giorni scorsi, l'istituto di previdenza dei dipendenti pubblici alle organizzazioni sindacali dei pensionati che continuano invece a sostenere, supportati anche di una sentenza della sezione giurisdizionale per le Marche della Corte dei Conti, che il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento. Ed è guerra giudiziaria. Saranno infatti i giudici di secondo grado, ai quali l'istituto presieduto Paolo Crescimbeni ha presentato appello avverso la predetta sentenza, che dovranno definire quale delle due tesi è quella legittima.

Interessato ad una soluzione della controversia nel senso chiesto dalle organizzazioni sindacali è, tuttavia, solo il personale della scuola che ha avuto liquidata la pensione prima della pubblicazione della nota

operativa riportata in premessa. Non lo sono, invece, coloro che sono cessati dal servizio successivamente al 13 giugno 2008. Nei confronti di questo personale, infatti, l'applicazione delle modalità di calcolo indicate nella nota n. 26 è stata e continuerà ad essere disposta d'ufficio e senza alcuna specifica richiesta da parte degli interessati.

### L'interesse economico

L'interesse è meramente di natura economica. Dall'applicazione delle due modalità di calcolo indicate nella più volte citata nota operativa possono infatti derivare, a seconda della situazione individuale del pensionato, aumenti di pensione tra 300 e 1.500 euro annui. In non pochi casi, il duplice calcolo non determina aumento alcuno.

### Il duplice calcolo

Le resistenze dell'Inpdap ad una estensione del diritto alla nuove modalità di calcolo non hanno, peraltro, fatto venire meno il motivo che ha indotto l'istituto di previdenza a prevedere di effettuare, nei confronti di coloro che cessano dal servizio con una anzianità contributiva maggiore di 40 anni di servizio, un duplice calcolo di pensione. Tale motivo resta, infatti, quello ri-

portato in un passo della nota operativa n. 26 nel quale sui legge, appunto, che l'Istituto di previdenza ritiene necessario, per non penalizzare gli iscritti che si trovano in quella situazione, effettuare un duplice calcolo di pensione e di porre in pagamento l'importo relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.


### Le modalità

Con il primo calcolo si determina l'importo della pensione spettante all'interessato considerando nella "quota a" di pensione l'intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella "quota b" l'anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

Con il secondo si determina l'importo spettante all'interessato considerando nella "quota b" di pensione l'intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella "quota a" solo gli anni necessari al raggiungimento di una anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.

© Riproduzione riservata

**IO ONLINE** Altri articoli sul sito [www.italiaoggi.it/pensioni+scuola](http://www.italiaoggi.it/pensioni+scuola)



Paolo Crescimbeni

